

**CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI
MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE
MOLESTIE**

INDICE

1	<i>Premesse</i>	3
2	<i>Obiettivo</i>	4
3	<i>Destinatari</i>	4
4	<i>Ambito di applicazione</i>	5
5	<i>Principi definiti nel codice Etico</i>	6
6	<i>Regole di condotta specifiche</i>	8
7	<i>Divieti specifici</i>	9
8	<i>Selezione dei soggetti che operano a contatto con i minori</i>	11
9	<i>Attività di comunicazione, informazione e formazione</i>	12
10	<i>Procedimento e sanzioni disciplinari</i>	12
11	<i>Segnalazioni</i>	12

Documento:	Codice di Condotta nei confronti dei minori		
File:	00_3 Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie.doc		
Approvazione:	Amministratore Unico	Verbale riunione del:	10-06-24
Revisione:	Prima edizione del documento	Verifica OdV del:	-

1 PREMESSE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per i Reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da Personale Apicale o da Personale sottoposto ad altrui direzione. In tali casi, la responsabilità della Polisportiva è esclusa qualora si riesca a dar prova dell'adozione e dell'efficace attuazione, prima della commissione del Reato, di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli consistono in regole e misure operative o tecnologiche (ovvero in Protocolli) che devono essere rispettate dal personale, in quanto finalizzate ad impedire la realizzazione dei Reati, nonché di un sistema di controlli finalizzati a verificare l'efficacia del Modello, la sua adeguatezza alla realtà aziendale, l'effettività del Modello stesso, ovvero l'effettivo rispetto da parte del Personale preposto alle Attività a rischio di reato dei Protocolli.

Elemento necessario, ovvero richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza, per garantire l'efficacia e l'effettività dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D. Lgs. 231/2001, è la definizione di regole che indichino i comportamenti che i Destinatari devono tenere.

Obiettivo del presente Codice di Condotta è la definizione di regole di condotta che indichino i comportamenti che i Destinatari devono tenere nelle relazioni con i soggetti minori con cui entrino in contatto nell'esercizio della propria attività, affinché siano prevenuti comportamenti idonei a realizzare Reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, il presente documento recepisce le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché la Deliberazione della Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in materia (deliberazione n. 255 del 25 luglio 2023).

Il presente Codice deve essere rispettato da tutti i Destinatari.

2 OBIETTIVO

Il presente codice definisce standard di condotta e introduce buone pratiche finalizzate:

- al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- alla piena consapevolezza di tutti i Destinatari e dei minori in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti di tutti, in particolare se minori;
- alla valorizzazione delle diversità;
- alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione e molestia.

3 DESTINATARI

All'osservanza del presente Codice sono tenuti:

- gli Organi Sociali che devono conformare tutte le decisioni e le azioni al rispetto del Codice, diffonderne la conoscenza e favorirne la condivisione da parte del Personale e terzi soggetti che operano nell'interesse o a vantaggio della Società;
- i Dipendenti e i Collaboratori sportivi, i quali sono tenuti ad agire nel rispetto anche del presente Codice e a segnalarne eventuali infrazioni;
- i Fornitori di beni e servizi, i quali devono essere opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel Codice e uniformare i propri comportamenti per tutta la durata del rapporto contrattuale con la Società;
- i Partner nell'ambito delle relazioni commerciali o delle iniziative imprenditoriali;
- gli utenti e i clienti della Polisportiva.

Detti soggetti verranno di seguito identificati con il termine "Destinatari".

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Presente codice trova applicazione in tutte le attività che coinvolgono minori al fine di indicare i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela degli stessi in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco, alla pratica sportiva e ad ogni attività in cui questi vengano coinvolti al fine di evitare che si commetta qualunque forma di abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo, comportamenti discriminatori¹.

¹ Si intende per: *“abuso psicologico”*, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali; *“abuso fisico”*, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un minore a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping; *“molestia sessuale”*, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante; *“abuso sessuale”*, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un minore a porre in essere condotte sessuali inappropriata o indesiderate, o nell’osservare il minore in condizioni e contesti non appropriati; *“negligenza”*, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato; *“incuria”*, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo; *“abuso di matrice religiosa”*, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume; *“bullismo, cyberbullismo”*, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un minore che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alle sue prestazioni, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima); *“comportamenti discriminatori”*, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e/o capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Il presente codice, affiancandosi al Codice Etico ex D. Lgs. 231/2001 – di cui di seguito si richiama un estratto - ed al Codice di Comportamento ex L. 190/2012, già adottati dalla Società, diviene uno strumento di primaria importanza in quanto riflette i valori e definisce i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato in attività rilevanti non solo dal punto di vista etico, ma anche legale.

Per tale motivo, il presente Codice non contiene solo un elenco di ciò che si deve o non si deve fare, ma rappresenta un'assunzione di responsabilità che sancisce l'impegno nella tutela dei minori e nella creazione di un ambiente sicuro per le attività ludiche e la pratica sportiva da questi svolte.

Con la sottoscrizione del Codice si fanno propri i principi e i valori ivi espressi.

La loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.

L'ignoranza del presente Codice non può essere invocata a nessun effetto.

La Società, tramite il suo personale, vigila sulla corretta attuazione del presente Codice e segnala ai competenti organi i casi di sospetta violazione, ai fini del conseguente giudizio disciplinare.

I Destinatari e, comunque, tutti i soggetti che interagiscano con soggetti minori, sono chiamati ad adottare i più alti standard di comportamento nei confronti dei minori, così come indicati nel presente Codice.

Stante la peculiare delicatezza del tema, tali standard si applicano alle attività correlate alle mansioni svolte nell'ambito del contesto lavorativo della Società ma hanno riflessi anche sulla vita privata dei Destinatari che vengano in contatto con i minori nello svolgimento delle attività nell'ambito della Polisportiva.

Si deve favorire un ambiente in cui i diritti dei minori siano sempre tutelati e siano prevenuti possibili abusi.

In tal senso, la Polisportiva Politecnico di Milano preserva e tutela lo sviluppo l'integrità psicofisica dei minori che frequentano i suoi luoghi.

5 PRINCIPI DEFINITI NEL CODICE ETICO

Nell'esecuzione di attività in cui sono coinvolti i minori, bambini e ragazzi, la Polisportiva e tutti i Destinatari seguono i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare a quelli di uguaglianza (art. 3) e inviolabilità dei limiti imposti dal rispetto della persona umana (art. 32), nonché i principi contenuti

nella Carta delle Nazioni Unite e nella Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Nel perseguire il suo scopo sociale, la Polisportiva contribuisce alla promozione e alla tutela dei diritti di ogni minore.

Nello svolgimento di attività in cui sono coinvolti minori:

- i Destinatari devono:
 - mantenere un elevato profilo morale e professionale;
 - riconoscere e relazionarsi con pari dignità a tutti i minori senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali;
 - incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di autotutela;
 - essere sensibile e rispettare i codici impliciti nelle diverse culture legati alla privacy e dignità della famiglia;
 - utilizzare un abbigliamento adeguato;
 - segnalare tutti i casi di abuso, conformemente alle procedure interne e a quelle stabilite dalle legislazioni in vigore.
- i Destinatari non devono:
 - agire con comportamenti che siano di esempio negativo per i minori;
 - agire in modi che possano porre i minori a rischio di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
 - tollerare comportamenti illegali o abusivi nei confronti di minori o che mettano a rischio la loro sicurezza;
 - assumere comportamenti discriminatori, umilianti, offensivi nei confronti di minori;
 - adottare comportamenti ambigui o provocatori nei confronti di minori, anche per quanto attiene la sfera sessuale;
 - richiedere informazioni al minore di carattere privato, salvo quanto attinente e d'aiuto specificatamente allo svolgimento del proprio lavoro;
 - avere atteggiamenti nei confronti dei minori che possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
 - avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;

- usare in presenza di minori un linguaggio inappropriato, offensivo o discriminatorio;
- utilizzare strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.) allo scopo di sfruttamento o di molestia nei confronti di minori;
- dare denaro o beni di altra utilità ad un minore al di fuori dei parametri e degli scopi stabiliti dalle attività progettuali o senza che il proprio responsabile ne sia a conoscenza.

6 REGOLE DI CONDOTTA SPECIFICHE

I Destinatari devono avere rapporti e contatti diretti con soggetti minori solo per ragioni inerenti all'adempimento della propria prestazione lavorativa.

Nel caso di soggetti con particolari necessità di cure e/o assistenza, riconosciute ed attestate, i Destinatari devono evitare di trovarsi in spazi chiusi, delimitati o isolati in presenza di un solo minore.

Qualora i Destinatari si trovino in spazi chiusi, delimitati o isolati e sia presente un minore, devono essere visibili da un altro soggetto maggiorenne o, almeno, da più soggetti minori.

È vietato ai Destinatari fare regali ai soggetti minori sia a titolo personale sia professionale. Eventuali regali devono essere organizzati in forma collettiva e sono ideati e consegnati da persone diverse.

I Destinatari non devono avere contatti di natura personale con i soggetti minori con cui vengano in contatto nell'ambito delle attività svolte presso la Polisportiva al di fuori della stessa.

Ai Destinatari è quindi richiesto di:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- contribuire, per quanto di propria competenza, alla formazione e alla crescita armonica dei soggetti minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;

- promuovere un ambiente improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- porre in essere, in occasione di eventuali viaggi/trasferte o comunque spostamenti fisici presso luoghi diversi da quelli della Polisportiva, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- comunicare e condividere con il minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio

7 DIVIETI SPECIFICI

Inoltre, i Destinatari non devono mai:

- avere atteggiamenti nei confronti dei minori che, anche sotto il profilo

psicologico, possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;

- abusare o usare impropriamente la propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei minori;
- agire in modi che possano essere abusivi o idonei a carpire la fiducia del minore allo scopo di commettere abusi;
- chiedere ai minori, direttamente o indirettamente, informazioni, suoi pensieri o convinzioni circa gli orientamenti sessuali o, comunque, appartenenti alla loro sfera intima;
- avere contatti fisici con i minori, salvo che non siano strettamente necessari situazioni di pericolo immediato per la salute fisica degli stessi;
- creare situazioni di intimità con il minore;
- comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- stabilire o intrattenere contatti “continuativi” con minori che frequentano le strutture della Polisportiva utilizzando strumenti di comunicazione online personali (es. e-mail, chat, social network, blog e altre tecnologie informatiche). Possono essere utilizzati esclusivamente strumenti e ambienti online professionali di cui la Polisportiva sia a conoscenza e, ove disponibile, la linea telefonica della stessa per eventuali contatti telefonici; le eventuali telefonate al minore possono essere effettuate solo se strettamente indispensabili e a condizione che siano effettuate da una stanza delle strutture della Polisportiva ove siano presenti altre persone che possano sentire il tenore della conversazione;
- utilizzare, riprodurre e diffondere immagini o video di minori, se non per finalità educative e formative, e solo dopo aver acquisito le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati.

Tale elenco è comunque esemplificativo, per cui il principio sotteso è che **si devono evitare azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi dei minori.**

8 SELEZIONE DEI SOGGETTI CHE OPERANO A CONTATTO CON I MINORI

La Polisportiva si adopera affinché i soggetti ai quali è attribuita l'esecuzione di mansioni a contatto con i minori siano idonei ad operare in tale ambito di attività acquisendo tutta la documentazione necessaria richiesta per legge².

Inoltre, la Polisportiva si riserva, qualora lo ritenesse opportuno, di effettuare specifiche ricerche reputazionali e informazioni di stampa, mediante i più noti motori di ricerca, sui soggetti che abbiano accesso ai suoi luoghi per intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni e/o contatti con i soggetti minori.

La ricerca si concentra, in particolare, su notizie circa eventuali procedimenti penali, in corso o conclusi, a carico di detto soggetto terzo, con specifica attenzione su informazioni di stampa circa il mancato rispetto delle normative in materia di tutela della persona, dei minori, della moralità pubblica ed il buon costume (a titolo esemplificativo delitti contro la famiglia, contro la persona, ecc...).

Qualora si rinvenissero - nelle prime tre pagine di risultati forniti dal motore di ricerca - tali informazioni, sono condivise con l'Amministratore Unico il quale, in funzione della gravità dell'evento riportato e dell'affidabilità della fonte, valuta se richiedere al soggetto in questione idonei documenti volti a chiarire lo stato dei fatti oppure limitarsi alle evidenze disponibili online.

Se, dalle evidenze riscontrate, risultino informazioni gravi, precise e concordanti non smentite da documenti ufficiali, la Polisportiva si astiene dall'instaurare rapporti di qualsiasi natura con detto soggetto riservandosi anche di vietare l'accesso ai propri luoghi. Qualora circostanze eccezionali ne imponessero comunque l'accesso e per avere contatti con il minore, la Polisportiva si riserva di attuare tutte le misure che riterrà opportune al fine di evitare qualsiasi pregiudizio ai minori presenti in sede.

² Es. vedasi l'articolo 2 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 intitolato "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" che introdotto l'obbligo per qualunque datore di lavoro che impiega al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori devono obbligatoriamente richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale. Se non richiesto, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, ossia al pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 euro.

9 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il presente Codice di condotta è portato a conoscenza di tutti gli interessati mediante idonee attività di comunicazione e informazione ed è affisso nella bacheca della Società.

Alla sua diffusione, messa a disposizione e conoscenza presiede la competente funzione preposta sotto le indicazioni dell'Amministratore Unico/Direttore Generale.

10 PROCEDIMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI

La violazione delle norme del presente Codice, intendendosi come tale il compimento di azioni o comportamenti non conformi alle sue prescrizioni, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti ivi prescritti, può costituire inadempimento alle obbligazioni cui il Destinatario è tenuto in ragione del legame contrattuale con la Polisportiva Politecnico di Milano, con ogni conseguenza prevista dalle normative vigenti e dai contratti collettivi, ove presenti, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro.

Detta violazione può comportare, altresì, il risarcimento dei danni derivanti alla Società.

Le tipologie sanzionatorie sono previste dalle normative o dalle contrattazioni collettive vigenti. Esse sono proporzionate alla gravità della violazione e mai tali da ledere la dignità della persona umana.

Quanto all'inosservanza alle disposizioni di cui al presente Codice Etico da parte di consulenti, collaboratori in genere, fornitori di beni o servizi, le relative previsioni sanzionatorie sono contenute nei rispettivi accordi contrattuali che determinano le condizioni del rapporto.

La sanzione è irrogata dalla funzione aziendale competente.

11 SEGNALAZIONI

I Destinatari segnalano senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Inoltre, nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 l'Organo dirigente ha istituito idonei canali di comunicazione mediante i quali possono essere trasmesse e gestite le segnalazioni relative ad eventuali violazioni del presente Codice in conformità alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 24/2023 ed alle misure previste dal predetto decreto in materia di tutela dell'identità della Persona Segnalante e divieto di Ritorsioni.

I Destinatari possono, quindi, segnalare in qualunque momento, anche in forma anonima, qualsiasi violazione, o sospetto di violazione, del presente Codice ovvero mediante comunicazione cartacea da inviare a "OdV Polisportiva Politecnico di Milano" secondo quanto previsto dalla procedura di gestione delle segnalazioni disponibile al seguente link

<https://www.polisportivapolitecnicodimilano.it/trasparenza/disposizioni-general/>